

IL collocamento a riposo del personale docente e ricercatore dell'Università di Verona

Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° **ottobre** successivo al compimento del 70° anno di età.

Professori Associati

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° **ottobre** successivo al compimento del 70° anno di età:

SENATO ACCADEMICO A. DEL 12.06.2012

OGGETTO: COMUNICAZIONI - Collocamento in quiescenza dei professori associati.

Applicazione art. 1, commi 17 e 19 della Legge n. 230/2005.

Il Rettore rammenta che la Legge 4 novembre 2005, n. 230 è intervenuta nella disciplina relativa al collocamento in quiescenza dei professori universitari. In particolare, il comma 17 dell'art. 1 disponeva che "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. ". Il comma 19 dell'art. 1, inoltre, consentiva ai professori, ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della legge citata, di optare per il nuovo regime giuridico introdotto, ivi compreso il nuovo limite di età anzidetto.

Quest'ultima facoltà di opzione è stata esercitata, in particolare, dalla categoria dei professori associati, per i quali il limite di età per il collocamento a riposo era previsto dal regime giuridico di appartenenza al compimento del 65° anno di età.

Il Rettore ricorda che, al fine di chiarire l'applicazione concreta del citato comma 17, con nota del 16 febbraio 2009 è stato posto uno specifico quesito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il medesimo, con nota dell'8 giugno 2009, inoltrava il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui il dettato normativo doveva essere interpretato nel senso che tutti i professori nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali previste dalla Legge n. 230/2005, ed i professori associati già in servizio che avevano optato per il regime di cui al citato comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 230/2005, dovevano essere collocati a riposo al termine dell'anno accademico di compimento dei 68 anni di età. Rimaneva, peraltro, la possibilità di chiedere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, così come riformulato dall'art. 72 della Legge n. 133/2008.

Il Rettore fa presente che tale linea interpretativa risulta essere stata sconfessata da una serie di sentenze della giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio di Stato, che hanno accolto i ricorsi promossi dai professori associati che hanno esercitato l'opzione avverso i rispettivi decreti rettorali di collocamento in quiescenza, per il riconoscimento del diritto a permanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiranno il 70° anno di età.

Da ultimo quello presentato da tre docenti appartenenti all'Ateneo di Verona accolto con sentenza del T.A.R. del Veneto del 15.05.2012, a seguito del quale la stessa Avvocatura Distrettuale ne consiglia l'applicazione evitando ulteriore resistenza in appello.

In considerazione di quanto esposto, e al fine di evitare inutile contenzioso, si comunica che l'Ateneo di Verona provvederà a collocare in quiescenza i professori associati che hanno optato per il regime di cui all'art. 17 dell'art. 1 della Legge 230/2005 al termine dell'anno accademico di compimento del 70° anno di età.

Ricercatori universitari a tempo indeterminato

La Finanziaria 2025 (**Legge 30.12.2024, n. 207 pubblicata nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024**) ha stabilito tra le molteplici alcune significative novità in tema di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici nonché di contribuzione pensionistica. Relativamente al ruolo dei Ricercatori dopo apposito quesito proposto al Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica – è stabilito che con decorrenza 1° gennaio 2025 il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei Ricercatori Universitari è **elevato al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia** (per il biennio 2025 e 2026 pari a **67** anni);

Di conseguenza i Ricercatori Universitari sono collocati a riposo entro il termine dell'anno accademico in cui compiono il 67° anno (*) di età a condizione che abbiano perfezionato il requisito per l'accesso alla pensione c.d. anticipata/anzianità/vecchiaia.

E', opportuno ricordare che l'accesso alla pensione di vecchiaia prevede oltre al requisito anagrafico (67 anni*) anche il requisito dell'anzianità utile a pensione pari a 20 anni*. Di conseguenza se si verificasse la situazione in cui un Ricercatore al termine dell'anno accademico in cui compie il 67° anno (*) NON avesse raggiunto l'anzianità utile pari a 20 anni, potrà essere trattenuto al fine del raggiungimento il requisito citato sino al 71° (*) anno di età.

(* requisito soggetto all'adeguamento in base all'aspettativa di vita)

Si ritiene opportuno ricordare che è facoltà del dipendente cessare dal servizio anzitempo ossia in data antecedente al 67° anno di età rassegnando volontarie dimissioni.

Normativa di riferimento

Professori ordinari: Legge 18 marzo 1958, n. 311 (art. 14); D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art.19, comma 1); Legge 7 agosto 1990, n. 239 (art. 1); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17 e 18)

Professori associati: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 24); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17, 18 e 19); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)

Ricercatori universitari: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 34, comma 7); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)